

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

# ***TILT! NAZIONALE ONLUS***

### **DENOMINAZIONE**

#### **Articolo 1**

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "*TILT! Nazionale Onlus* " regolata dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, di cui alla L. 383/2000, nonché dal presente statuto.

L'associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo onlus.

### **SEDE**

#### **Articolo 2**

L'associazione ha sede legale a Roma, in L.go Santa Eufrasia Pelletier 22, scala B/int. 9, Roma, Cap 00151 , e rappresenta una rete di associazioni, comitati e singoli diffusi sul territorio nazionale a livello regionale e provinciale.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

### **DURATA**

#### **Articolo 3**

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **OGGETTO SOCIALE**

#### **Articolo 4**

"*TILT Nazionale Onlus* " è un'associazione apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

In particolare, l'associazione svolge attività di promozione della cultura e dell'arte, attività di tutela dei diritti civili, attività di formazione.

Sono campi prioritari di iniziativa dell'associazione:

- la crescita e il benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
- l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
- la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, la cultura della tutela delle diversità linguistiche nonché della

- libertà di orientamento sessuale favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;
- lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al fascismo, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
  - la promozione di una società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità;
  - l'affermazione di una cultura pacifista e la gestione dei conflitti che non implichi l'uso della violenza;
  - l'affermazione della lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere; l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale per l'affermazione della giustizia sociale fra il nord e il sud del mondo e l'affermazione dei diritti umani in ogni luogo;
  - la promozione della coesione sociale, dell'inclusione e della lotta alla povertà come valori fondanti per la convivenza civile e politica e come compito imprescindibile per la società;
  - la promozione, nelle scelte quotidiane di vita, di comportamenti consapevoli ed eticamente responsabili, ispirati ad una cultura di pace e di solidarietà;
  - la costruzione di relazioni e di reti comunitarie internazionali per l'affermazione di una società globale dei diritti dei popoli, attraverso la realizzazione di programmi di mobilità, la formazione in Italia e all'estero e lo scambio internazionale, in particolare per le giovani generazioni;
  - iniziative e progetti di cooperazione internazionale e decentrata; campagne e progetti di educazione allo sviluppo;
  - la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;
  - le attività educative e formative a carattere professionale;
  - le attività di formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
  - le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, di animazione e di crescita civile, organizzate in proprio, ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed altri enti;
  - la promozione di quelle pratiche, attività e organizzazioni che perseguono le stesse finalità enunciate da questo statuto, come ad esempio il consumo critico, consapevole e sostenibile, l'ecologia domestica e i bilanci di giustizia, la bioedilizia e la bioarchitettura, il risparmio energetico, l'agricoltura biologica e biodinamica, il turismo consapevole e responsabile, il software libero, la gestione collettiva dei servizi pubblici e di utilità sociale, i gruppi d'acquisto solidali, il commercio equo e solidale, la finanza etica, le banche del tempo, le assicurazioni etiche, i gruppi di mutuo aiuto, le imprese etiche e le cooperative sociali;
  - la promozione di progetti di comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva, attività radioamatoriali, delle nuove tecnologie e della comunicazione telematica;
  - la costruzione di campagne di avanzamento di diritti con particolare riferimento al tema della precarietà, in tutte le sue forme, lavorative e sociali;
  - l'approfondimento delle tematiche antiproibizioniste e la promozione di nuovi modelli di regolamentazione giuridica delle sostanze psicoattive.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nel settore della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili e della formazione non sono di regola rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6 dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97, ma sono dirette ad arrecare benefici a:

- persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- componenti le collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Le finalità di solidarietà sociale s'intendono comunque realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6 dell'art. 10 d.lgs. n. 460/1997, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 10 del medesimo decreto legislativo.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione degli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

## **SOCI, TIPOLOGIA, AMMISSIONE, DIRITTI E OBBLIGHI**

### **Articolo 5**

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta, sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo e mediante versamento della quota associativa annuale. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci, possono essere:

- **soci ordinari:** sono tali le persone fisiche, giuridiche e gli enti che manifestano il loro interesse all'associazione, ne richiedono l'iscrizione e partecipano attivamente alla vita dell'associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali;

- **soci onorari:** sono tali le persone fisiche, giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolare prestigio scientifico o dato un cospicuo contributo all'associazione o a cui l'associazione riconosca particolari meriti rispetto alle finalità sociali ovvero per il loro spirito di collaborazione. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo;

- **soci sostenitori o promotori:** sono tali tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita e alle attività dell'associazione, in modo democratico ed ugualitario; di partecipare all'Assemblea con diritto di voto; di accedere alle cariche associative, tramite elezione; di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

L'associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività; a versare la quota associativa annuale.

L'attività degli associati per le finalità esclusive dell'associazione è svolta a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità e per ciò che concerne il supporto delle attività associative, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

I soci possono assumere la forma di associazioni o comitati territoriali, regionali o provinciali. L'associazione *TILT Nazionale Onlus*, in questi casi, assume la forma di Congresso/Assemblea Nazionale dei Delegati appartenenti alle associazioni o ai comitati territoriali, regionali o provinciali. Le associazioni e i comitati locali sono autonomi per quanto concerne il loro ambito territoriale, si organizzano sul territorio secondo autonome decisioni e operano secondo le finalità e gli intenti dello statuto associativo di Tilt e del regolamento interno. Sono base associativa dei comitati locali tutti i soci che ricadono nel loro ambito territoriale. L'assemblea di ogni singolo comitato locale elegge il delegato o i delegati al Congresso/all'Assemblea Nazionale dei Delegati.

## **PERDITA QUALITÀ DI SOCIO**

### **Articolo 6**

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale. Tale disposizione non si applica ai soci onorari;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o dal regolamento interno o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 7**

Sono organi dell'associazione:

- a) il Congresso Nazionale dei Delegati;
- b) l'Assemblea Nazionale dei Soci;
- c) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) il Presidente, la Presidenza, il Tesoriere e il Segretario;
- e) il Collegio Nazionale dei Revisori;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

## **CONGRESSO NAZIONALE DEI DELEGATI**

### **Articolo 8**

Il Congresso Nazionale dei Delegati si riunisce con periodicità trimestrale, viene convocato dal Presidente o qualora lo richieda un numero di delegati che rappresenti almeno 1/10 dei soci.

Le sue deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ha il compito di:

- coordinare le azioni dell'associazione nei vari territori;
- far fronte alle problematiche specifiche di ogni territorio;
- facilitare l'applicazione sui territori delle decisioni dell'Assemblea Nazionale;
- contribuire all'applicazione sui territori delle indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- controllare l'applicazione e il rispetto dello Statuto e delle norme emanate all'interno dell'associazione;
- stabilire le quote sociali annuali;
- favorire e coordinare le campagne di tesseramento territoriale;

- favorire e coordinare l'apertura di nuove entità territoriali dell'associazione;
- favorire e coordinare l'adesione di nuove realtà all'associazione.

I delegati sono nominati dai comitati territoriali e dalle singole soggettività che compongono l'associazione. Del Congresso Nazionale dei Delegati ne fanno parte oltre al Presidente, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

### **Articolo 9**

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un minimo di nove ad un massimo di quindici Consiglieri eletti dall'Assemblea, rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea Nazionale dei Soci, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Sono compiti del Consiglio:

- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo contenente le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno da sottoporre all'Assemblea Nazionale dei Soci,;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea Nazionale dei Soci,;
- deliberare sulle domande di ammissione a soci;
- definire i singoli progetti dell'associazione e promuovere la costituzione di gruppi di lavoro;
- vagliare le richieste di finanziamento dei progetti e individuare la forma proposta di finanziamento da indirizzare agli enti competenti;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, anche istituendo rapporti di credito o finanziari;
- predisporre campagne di sottoscrizione e, in generale, occuparsi dell'aspetto della comunicazione esterna al fine di veicolare e tutelare l'immagine dell'associazione;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione, quali anche quelle riguardanti il conferimento degli incarichi ai soci;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci.

Sarà in facoltà del Consiglio preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea Nazionale dei Soci che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea Nazionale dei Soci per nuove elezioni.

Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica, telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi

presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI**

### **Articolo 10**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

Spetta all'Assemblea:

- approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- procedere alla nomina del Consiglio Direttivo Nazionale, del Presidente del Consiglio Direttivo e del Tesoriere.
- approvare le modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e le modalità di liquidazione del patrimonio;
- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione e su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti legittimamente al suo esame.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax, posta elettronica o telegramma. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

## **PRESIDENTE, PRESIDENZA**

### **Articolo 11**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, salve le prerogative dell'Assemblea Nazionale dei Soci, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione, salve in ogni caso le prerogative dell'Assemblea Nazionale dei Soci.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione;
- convoca, fissandone l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca l'Assemblea, su delibera del Consiglio Direttivo;
- firma gli atti ufficiali dell'Associazione;
- sovrintende al corretto funzionamento delle varie strutture associative;
- accerta che si operi in conformità degli interessi dell'associazione.

Il Presidente si dota di un Ufficio di Presidenza avente compiti e funzioni varie: dalla comunicazione, all'organizzazione e coordinamento, al campaignig, al fund raising, etc..

## **TESORIERE E SEGRETARIO**

### **Articolo 12**

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Il Segretario è incaricato della conservazione e sulla tenuta dei documenti dell'associazione. In caso di urgenza ed impedimento del Presidente, le funzioni del Presidente sono temporaneamente assunte dal Segretario.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

### **Articolo 13**

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell'associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllolare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il

compenso ai membri il Collegio dei Revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

## **GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

### **Articolo 14**

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

## **RISORSE ECONOMICHE**

### **Articolo 15**

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte, previste o qualificate tali per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ESERCIZIO SOCIALE**

### **Articolo 22**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

## **SCIoglimento**

### **Articolo 22**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **NORME FINALI**

### **Articolo 23**

Per quanto non contenuto nel presente statuto valgono le norme ed i principi del codice civile.